



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Dipartimento Infrastrutture

Via Gazzoletti n. 33 – 38122 - Trento

T +39 0461 497513

pec dip.infrastrutture@pec.provincia.tn.it

@ dip.infrastrutture@provincia.tn.it

web www.provincia.tn.it

Alla Direzione generale

Ai Dipartimenti

Alle Agenzie

Alle UMST

Alle UMSE

Ai Servizi

Agli Enti strumentali

della Provincia

- sede -

ai Comuni

alle Comunità

al Consorzio dei Comuni trentini

- interoperabilità Pi.Tre -

Spett.le

Associazione Artigiani Trentino

assart@pec.artigiani.tn.it

Spett.le

ANCE Trento

ance.trento@pec.ance.it

Spett.le

C.N.A. del Trentino

cnatrento@cert.cna.it

Spett.le

Confindustria

confindustria.trento@cert.neispa.com

Spett.le

Cooperazione Trentina - Federazione Trentina
della Cooperazione

ftcoop@pec.cooperazionetrentina.it

Spett.le

Confcommercio del Trentino

confcommercio@pec.unione.tn.it

Spett.le
Confesercenti
confesercentitn@pec.aruba.it

Spett.le
C.G.I.L. del Trentino
segreteria.cgil@pec.cgil.tn.it

C.I.S.L. del Trentino
usr.trentino@pec.cisl.it

U.I.L. del Trentino
uilentilocalitn@pec.it

Spett.le
Ordine degli Ingegneri di Trento
ordine.trento@ingpec.eu

Spett.le
Ordine degli Architetti Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia
di Trento
oappc.trento@archiworldpec.it

Spett.le
Collegio Geometri e Geometri Laureati
della Provincia di Trento
collegio.trento@geopec.it

Spett.le
Ordine dei Geologi della Provincia di Trento
segreteria@geotaspec.it

Ordine dei Periti Industriali della Provincia
di Trento
ordineditrento@pec.cnpi.it

Ordine dei dottori Agronomi e dei dottori
Forestali della Provincia di Trento
protocollo.odaf.trento@conafpec.it

e, p.c.

al Presidente della Provincia

agli Assessori della Provincia

sede -

-

Fascicolo D330/1.14.1/DP

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o dei files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Indicazioni per l'applicazione della disciplina economica negli appalti pubblici di lavori per l'aumento eccezionale delle materie prime di cui al comma 6 bis dell'[articolo 7](#) della legge provinciale n. 2 del 2020 e alla richiamata disciplina statale ([articolo 1-Septies](#) DL 25 maggio 2021, n. 73) - AGGIORNAMENTO alle novità introdotte con l'articolo 42 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22 (Legge di stabilità provinciale 2022)

Facendo seguito alla precedente nota informativa protocollo PAT/RFD330-02/12/2021-0876114 si pone particolare attenzione alle novità recate all'articolo 42 della l.p. 27 dicembre 2021, n. 22 (Legge di stabilità provinciale 2022).

Nella predetta nota si era, in particolare, evidenziato che lo Stato, attraverso la disposizione di cui all'[articolo 1-Septies](#) del DL 25 maggio 2021, n. 73, aveva istituito un apposito fondo per sostenere le compensazioni che non trovano copertura nelle risorse disponibili nel quadro economico di ciascuna opera. Detto fondo è stato, successivamente, disciplinato con Decreto 30 settembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile con il quale l'apposito fondo di 100 milioni di euro è stato ripartito tra piccole, medie e grandi imprese rispettivamente con 34, 33 e 33 milioni di euro.

Considerato che il DM 30 settembre 2021 definiva in 60 giorni (decorrenti dalla pubblicazione del DECRETO di rilevazione delle variazioni percentuali avvenuta nella GU del 23 novembre 2021) il termine per la presentazione delle istanze di accesso al fondo statale, la scadenza risulta fissata al **22 gennaio 2022**.

Sempre nella precedente nota, peraltro, si è fatto presente che *"Pur sottolineando il carattere indispensabile di questo ... adempimento, si segnala che sono comunque in corso valutazioni relative all'introduzione di eventuali misure integrative o sostitutive da parte della Provincia"*.

Con la presente, pertanto, si segnala che effettivamente, con la legge di stabilità provinciale, è intervenuta una significativa novità in quanto con l'articolo 42 si sono istituiti due appositi fondi, ai quali fanno riferimento rispettivamente i commi 3 e 4, che si riportano integralmente unitamente ai commi successivi:

3. Alla fine del comma 6 bis dell'articolo 7 della legge provinciale n. 2 del 2020 sono inserite le parole: "e, in caso di insufficienza delle risorse previste da questo comma, costituire un fondo a copertura delle spese riferite ad opere della Provincia medesima. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere individuati criteri e modalità per l'attuazione di questo comma".
4. Dopo il comma 6 bis dell'articolo 7 della legge provinciale n. 2 del 2020 è inserito il seguente: "6 ter. In caso di insufficienza delle risorse previste dal comma 6 bis, la Provincia può finanziare, entro i limiti dello stanziamento del fondo appositamente costituito, la spesa relativa alle opere degli enti locali, per la parte non finanziata dal fondo statale costituito per l'adeguamento dei prezzi dei materiali. Con deliberazione della Giunta provinciale sono adottate le disposizioni attuative di questo comma, individuando in particolare i requisiti e le modalità per l'accesso al fondo e i parametri per il suo riparto."

5. Per i fini di cui al comma 3 nel bilancio di previsione 2022-2024 è stanziato un apposito fondo di importo pari a 5 milioni di euro sull'anno 2022 nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva).
6. Per i fini di cui al comma 4, con la tabella A è autorizzata la somma di 5 milioni di euro sull'anno 2022 sulla missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali).

Dunque, con la disposizione in commento si interviene prevedendo l'istituzione di due fondi, uno dedicato alle "opere della Provincia" (di cui al comma 3 che integra il comma 6 bis della l.p. 2/2020) e un altro dedicato alle "opere degli enti locali" (di cui al comma 4).

Si precisa che, per quanto attiene al primo fondo, cioè a quello dedicato alle "opere della Provincia", esso è sostitutivo del fondo statale: pertanto, per dette opere **non si dovrà inoltrare la richiesta di accesso al fondo statale** ma si dovranno osservare i criteri e le modalità che saranno fissati con successiva deliberazione della giunta provinciale.

Invece, per quanto attiene al secondo fondo, quello dedicato alle "opere degli enti locali", esso avrà funzione integrativa rispetto al contributo statale. Pertanto, si pone particolare evidenza sul fatto che **gli Enti locali dovranno comunque presentare l'istanza secondo le indicazioni del DM 30 settembre 2021** e, dunque, presentando la documentazione ivi prevista entro la scadenza di 60 giorni (cioè entro il 22 gennaio 2022, come detto sopra); **detto adempimento costituisce una condicio sine qua non, cioè un adempimento preliminare necessario a carico dell'Ente locale che intenda, successivamente, richiedere l'integrazione "per la parte non finanziata dal fondo statale costituito per l'adeguamento dei prezzi dei materiali"** secondo le modalità attuative che saranno successivamente stabilite dalla deliberazione della giunta provinciale e nei limiti dello stanziamento reso disponibile.

Gli Enti aggiudicatori diversi dalla Provincia e dagli Enti locali, dovranno a loro volta attivarsi per presentare l'istanza sui fondi statali entro il 22 gennaio p.v.

SINTESI

Nel caso in cui, per la compensazione riconoscibile agli appaltatori per gli aumenti eccezionali verificatisi nel primo semestre 2021 in base alla normativa statale, non sia possibile trovare copertura nel quadro economico dell'opera:

a) per le opere della Provincia sarà disciplinato, con delibera provinciale, l'accesso al fondo provinciale, nei limiti delle risorse disponibili; **non dovrà pertanto essere presentata domanda di accesso al fondo statale;**

b) per le opere degli Enti locali, **essi dovranno comunque formulare richiesta allo Stato entro il termine del 22 gennaio 2022** allegando la documentazione necessaria e, qualora non fosse possibile trovare copertura integrale neppure nell'ambito di tale fondo, allora sarà possibile formulare un'ulteriore richiesta alla Provincia per accedere all'ulteriore fondo istituito e che sarà disciplinato con deliberazione attuativa; **gli Enti locali che non abbiano fatto la richiesta di accesso al fondo statale non potranno successivamente richiedere il contributo provinciale;**

c) gli Enti aggiudicatori diversi dalla Provincia e dagli Enti locali, dovranno a loro volta attivarsi per presentare l'istanza sui fondi statali entro il 22 gennaio p.v.

Peraltro, si segnala che il quadro normativo statale di riferimento è stato ulteriormente integrato dal comma 398 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) pubblicata in GU nel supplemento ordinario n. 48 del 31 dicembre 2021, n. 310, con il quale si è disposto quanto segue:

398. All'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021» e le parole: «entro il 31 ottobre 2021, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021»;

b) al comma 3, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre»;

c) al comma 4, primo periodo, le parole: «del decreto di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dei decreti di cui al comma 1»;

In base a tale comma, in particolare, si prevede che potranno trovare copertura gli aumenti, che non trovino copertura nel quadro economico dell'opera, che si siano verificati anche nel secondo semestre 2021.

Con successiva nota saranno comunicate le modalità attuative che saranno disposte dalla Giunta provinciale per le opere di competenza della Provincia ed eventuali aggiornamenti in correlazione all'evoluzione del quadro normativo statale.

Con l'occasione si precisa, con riferimento alla precedente nota informativa protocollo PAT/RFD330-02/12/2021-0876114, in considerazione delle richieste di chiarimento pervenute, che con il riferimento effettuato ai contratti pubblici di "lavori" in corso di esecuzione s'è inteso delimitare l'applicazione ai *contratti di appalto di lavori* (con esclusione, dunque, ai contratti di servizi e forniture).

Eventuali quesiti potranno essere inoltrati tramite la piattaforma "L'Esperto risponde" secondo le consuete modalità.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE
- ing. Luciano Martorano -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).